COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 dicembre 1999.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SCALIA: « Norme a tutela del patrimonio boschivo » (6621);

BOLOGNESI: « Disposizioni in materia di riduzione dei danni sanitari derivanti dal fenomeno della prostituzione e per favorire l'integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione » (6622).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

In data 7 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Istituzione del reddito sociale minimo (RSM) » (6623).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4243. – SENATORI LA LOGGIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti » *(approvata dal Senato)* (6620).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4243. – SENATORI LA LOGGIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitroknhin e ai suoi contenuti » *(approvata dal Senato)* (6620) *Parere delle Commissioni II, III, IV e V;*

II Commissione (Giustizia):

« Disposizioni in materia di adeguamento di norme processuali » *(già articolo 12 del disegno di legge n. 6561, stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis, *comma 1, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 novembre 1999)* (6561-*quater*) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

RABBITO ed altri: « Norme per favorire l'azionariato diffuso dei dipendenti nelle società per azioni » (6461) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis, *del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

VII Commissione (Cultura):

AMATO: « Disposizioni in materia di vincoli alla proprietà privata per motivi di interesse storico-archeologico » (6569) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

X Commissione (Attività produttive):

« Disposizioni in materia di razionalizzazione e di accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM » *(già articolo 19 del disegno di legge n. 6561, stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis, *comma 1, del regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 novembre 1999)* (6561-*sexies*) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

XI Commissione (Lavoro):

« Disposizioni in materia di previdenza complementare dei pubblici dipendenti » *(già articolo 7 del disegno di legge n. 6561, stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis, *comma 1, del regolamento e comunicato all'Assemblea il 30 novembre 1999)* (6561-*ter) Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

« Disposizioni per il potenziamento dei servizi sociali a favore delle persone senza dimora » *(già articolo 18 del disegno di legge n. 6561, stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis, *comma 1, del regolamento e comunicato all'Assemblea il 30 novembre 1999)* (6561-*quinquies) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 3 ottobre 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

Direttiva 1999/84/CE della Commissione, del 20 ottobre 1999, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GUCE L 273) – *alla XIII Commissione;*

Direttiva 1999/85 CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (GUCE L 277) – *alla VI Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 ottobre 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

Posizione comune (CE) n. 36/1999, del 29 luglio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GUCE C 284) – *alla II Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 35/1999, del 22 aprile 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (GUCE C296) – *alle Commissioni VIII e IX;*

(COM(1999)276) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due ruote o tre ruote (GUCE C 307 E) – *alla IX Commissione;*

(COM(1999)376) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GUCE C 307 E) – *alla XIII Commissione;*

(COM(1999)379) – 1999/0159(COD) – Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (GUCE C 307 E) – *alla VIII Commissione;*

(COM(1999)379) – 1999/0160(COD) – Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GUCE C 307 E) – *alla VIII Commissione;*

(COM(1999)388) – Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GUCE C 307 E) – *alla XII Commissione.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 1° dicembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea VOLONTÈ ed altri n. 9/5324/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1999, concernente la previsione di un procedimento negoziale per la disciplina del rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 6 dicembre 1999, ha trasmesso una

nota relativa all'attuazione data alla mozione CHERCHI ed altri n. 1-00023, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 27 maggio 1998, concernente la regolazione del debito internazionale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 dicembre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 7 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 1999.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4237 — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2000-2002 (APPROVATO DAL SENATO) *(6558)*

(A.C. 6558 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2000, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Dipartimento entrate		
1.2	*Entrate extra-tributarie*		
1.2.3	Tributi speciali e diritti	**663.530.000** *(658.030.000)*	**663.530.000** *(658.030.000)*
6	Tesoro		
6.2	*Entrate extra-tributarie*		
6.2.2	Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari	**6.886.028.700** *(6.883.728.700)*	**7.125.882.480** *(7.123.582.480)*
6.4	*Accensione di prestiti*		
6.4.1	Emissione titoli di Stato	**374.730.084.887** *(354.730.084.887)*	**382.771.198.117** *(362.771.198.117)*

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto.** Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 6558 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono parimenti confermate le competenze relative all'attività di controllo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi), Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Difesa del suolo » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 41.333 miliardi.

5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.

6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.

7. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.100 miliardi e lire 10.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità « Dogane e imposte indirette » dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla compe-

tenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 13 « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Intese istituzionali di programma » (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le

variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Roma capitale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Fondo per la protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » nell'ambito del centro di responsabilità « Tesoro », cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità n. 16 « Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Tesoro		
3.1	*Spese correnti*		
3.1.1.0	Funzionamento	**95.205.657** *(94.155.657)*	**95.665.252** *(94.615.252)*
3.1.2.26	Contributi ad enti ed altri organismi	**31.890.673** *(31.762.673)*	**31.890.673** *(31.762.673)*
3.2	*Spese in conto capitale*		
3.2.3.1	**Ammortamento titoli di Stato** *(soppressa)*	(–)	(–)
3.3	*Rimborso passività finanziarie*		
3.3.1	Rimborso del debito pubblico		
3.3.1.8	**Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto.** Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

Segue: **TABELLA N. 2**

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
7	Ragioneria generale dello Stato		
7.1	*Spese correnti*		
7.1.3.1	Fondi di riserva	**5.228.274.068** *(5.597.000.000)*	**14.088.274.068** *(14.497.000.000)*
7.1.3.2	Spese elettorali	**691.750.000** *(700.000.000)*	**691.750.000** *(700.000.000)*

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Tab. 2. 1 (ex Tab. 2. 9). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora, Faustinelli.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.1.2 – Beni archeologici, architettonici, artistici e storici – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Tab. 2. 3 (ex Tab. 2. 10). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora, Faustinelli.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente alla tabella 6, stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.1 – Istruzione elementare – Scuole non statali:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 2. 2 (ex Tab. 2. 4). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora, Faustinelli.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ente poste italiane:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

Tab. 2. 4 (ex Tab. 2. 3). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora, Faustinelli.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ente poste italiane:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, al-